

Registro informatico dei protesti. Elenco causali rifiuto pagamento assegni bancari ed elenco motivi rifiuto di pagamento vaglia cambiari e tratte accettate

CIRCOLARE n.3512/c

OGGETTO: Registro informatico dei protesti. Elenco causali rifiuto pagamento assegni bancari (All.1) ed elenco motivi rifiuto di pagamento vaglia cambiari e tratte accettate (All.2).

Si trasmettono gli elenchi in oggetto predisposti dal Tavolo di lavoro composto da rappresentanti della Banca d'Italia, del Ministero dell'interno, della CIPA (Convenzione interbancaria per l'automazione), del Consiglio Nazionale del Notariato e dell'Associazione Bancaria Italiana ed approvati dal Ministero di giustizia e da questo Ministero.

I motivi di rifiuto del pagamento ed i relativi codici saranno utilizzati per la compilazione degli elenchi dei protesti di cui al d.m. 23 febbraio 2001, da inviare alle camere di commercio a partire dal 1° giugno 2001 (protesti levati nel mese di maggio 2001), e saranno quindi inseriti nel registro informatico dei protesti istituito dal d.l. 18 settembre 1995, n.381, convertito nella legge 15 novembre, n.480, art.3-bis.

Oltre ai pubblici ufficiali abilitati alla levata dei protesti, anche il sistema bancario e tutti i soggetti coinvolti nella procedura sanzionatoria degli assegni bancari introdotta dal d.lgs.507/99 potranno utilizzare le medesime "causali", con evidenti vantaggi per la razionalizzazione delle operazioni, in un ottica di chiarezza e di trasparenza dell'informazione.

Gli elenchi allegati sono anche rinvenibili sul sito www.infocamere.it (alla voce "Banche dati") della Società consortile per azioni di informatica delle camere di commercio, insieme agli elenchi dei codici necessari per la compilazione degli elenchi dei protesti (codice comune, codice valuta, ecc.) da trasmettere alle camere di commercio ai sensi dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1955, n.77, così come modificata dalla legge 18 agosto 2000, n. 235.

Sarà cura di codeste Camere di commercio diffondere tra gli ufficiali levatori i suddetti elenchi, anche tramite pubblicazione degli stessi nel proprio sito camerale, senza omettere di farli pervenire presso i pubblici ufficiali che non dispongono di un collegamento telematico via internet.